Rep.	
COMUNE DI AREZZO	
CONCESSIONE STRUMENTALE DI BENE PUBBLICO FINALIZZATA ALLA	
RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE	
"CAMPO DA CALCIO E POLIVALENTE POLICIANO" (CUP)	
L'anno () il giorno () del mese di in Arezzo, Piazza della Libertà n. 1, con	
la presente scrittura privata valida a tutti gli effetti di legge,	
TRA	
, nato a (C.F) in qualità di e domiciliato per la carica in Arezzo, Piazza della	
Libertà 1, la quale non agisce in proprio ma in nome e per conto dell'Amministrazione	
Comunale di Arezzo, Partita IVA 00176820512, domiciliato per la funzione presso	
l'Amministrazione e competente alla stipula del presente contratto in virtù della	
delibera di Giunta Comunale n° del di seguito denominato anche "Comune";	
E	
, nato a il (C.F), nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante	
della con sede in Arezzo, C.F./Partita IVA, di seguito denominata anche	
"società concessionaria o società o concessionario".	
Dette parti, nelle loro rispettive qualità ed in esecuzione della delibera di Giunta	
Comunale n°;	
PREMESSO CHE	
- Il Comune è proprietario dell'impianto sportivo denominato "CAMPO DA CALCIO E	
POLIVALENTE POLICIANO" individuato catastalmente, come meglio	
rappresentato dagli elaborati grafici di cui all'Allegato 1_Planimetria generale stato	
attuale e all'Allegato 2_Piante stato attuale.	
 con delibera Giunta comunale n. 95 del 13/4/2021 l'impianto sportivo è stato 	
1	

annoverato tra quelli che hanno necessità di riqualificazione e ammodernamento;	
 con atto CC n. 50 del 31/3/2022 è stato approvato il Regolamento per la 	
gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali;	
con successiva delibera è stato disposto di procedere all'Avviso	
pubblico per raccogliere manifestazioni di interesse da parte di associazioni e società	
sportive senza scopo di lucro ai sensi dell'art. 16 del Regolamento per la	
riqualificazione dell'impianto sportivo in oggetto;	
– con provvedimento n è stato approvato l'Avviso pubblico per	
raccogliere le proposte per la riqualificazione e gestione dell'impianto;	
– a seguito dell'Avviso, l'associazione/società sportiva (CF/P.IVA) ha	
presentato la propria proposta per l'ammodernamento dell'impianto e la successiva	
gestione;	
– con provvedimento n del sono stati approvati i verbali del RUP e della	
Commissione che ha analizzato il progetto presentato da;	
- il Comune, con delibera di G.C. n del ha riconosciuto l'interesse pubblico del	<u> </u>
progetto ed ha disposto di affidare la gestione dell'impianto all'associazione per una	
durata di proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento di	
ammodernamento e riqualificazione;	
- il responsabile dell'esecuzione del presente atto è il direttore dell'ufficio sport, giovani	
e terzo settore del Comune di Arezzo;	
TUTTO CIO' PREMESSO SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE	
ART 1 – Oggetto della concessione	
Il Comune di Arezzo concede alla l'uso e la gestione dell'Impianto Sportivo sito in	
Arezzo catastalmente individuato alla sez, costituito da:	
	I

il tutto come meglio individuato dagli elaborati grafici di cui all'Allegato 1_Planimetria	
generale stato attuale e all'Allegato 2_Piante stato attuale.	
L'Impianto Sportivo è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova,	
perfettamentenoti al CONCESSIONARIO.	
L'Impianto Sportivo appartiene al Patrimonio indisponibile del Comune di Arezzo. Il	
CONCESSIONARIO dichiara e riconosce che ogni addizione o miglioria realizzata	
in corso di esecuzione della Convenzione, anche ove vi abbia provveduto il	
CONCESSIONARIO a proprie cura e spese, sarà parte del patrimonio del comune	
di Arezzo sin dalla sua realizzazione.	
ART 2- Interventi di adeguamento e riqualificazione	
Il CONCESSIONARIO si impegna a realizzare, a proprio totale carico, gli interventi di	
ammodernamento e riqualificazione di cui al progetto, al Piano economico finanziario,	
al cronoprogramma, approvati dalla Giunta Comunale con delibera n visionati,	
accettati integralmente ed incondizionatamente, nonché sottoscritti dalle parti,	
ancorché non materialmente allegati al presente atto.	
Gli interventi, del valore di € (esclusa IVA e spese tecniche) consistono nelle	
seguenti opere:	
a)	
b)	
Tra gli oneri a carico del concessionario rientra tutto quanto si renderà necessario,	
anche se non espressamente previsto dalla presente convenzione, al fine di dare agli	
interventi compiuti secondo quanto previsto dal progetto, dall'uso a cui sono dirette le	
opere e dalle regole dell'arte, tutto quanto necessario per una corretta gestione del	
 servizio.	
ART 3 – Durata della concessione	
3	

La Concessione avrà una durata di anni , a decorrere dalla data del verbale	
di consegna del Alla scadenza della Concessione, ovvero in caso di sua revoca,	
recesso o risoluzione, l'Impianto Sportivo ritornerà nella disponibilità del comune di	
Arezzo, fermo restando la possibilità per il CONCEDENTE di autorizzare il	
CONCESSIONARIO alla prosecuzione della gestione ordinaria dell'Impianto	
Sportivo per un periodo temporaneo,nelle more di individuazione di altro gestore.	
Il Comune di Arezzo, compatibilmente con gli impegni della società e previo assenso	
della stessa, potrà disporre dell'utilizzo a titolo gratuito dell'impianto per la	
realizzazione di propri eventi per un massimo di 10 giorni annui. In tali casi gli impianti	
saranno riconsegnati al gestore nelle stesse condizioni in cui lo ha ricevuto, ivi	
comprese le pulizie e il riordino.	
ART 4 – Divieto di subconcessione	
E' fatto divieto al concessionario di sub-concedere in tutto o in parte gli impianti in	
gestione, pena l'immediata risoluzione della concessione con conseguente	
risarcimento dei danni subiti dall'ente concedente. Non rientra tra i casi di	
subconcessione l'utilizzo dell'impianto per spazi orari, anche continuativo per singola	
stagione sportiva.	
ART 5 – Oneri a carico del Concessionario	
Gli oneri a carico della per l'impianto di cui al presente atto (qui indicati a titolo	
esemplificativo e non esaustivo) sono i seguenti:	
a) apertura/chiusura dell'impianto sportivo in funzione della relativa fruizione; gli	
impianti potranno essere utilizzati anche per la pratica di sport diversi, purché	
compatibili con le caratteristiche dell'impianto stesso e comunque previo adeguamento	
e ottenimento dei permessi, delle autorizzazioni e delle omologazioni necessarie;	
b) durante l'attività sportiva propria del gestore, garantire la presenza costante di	
4	

almana un ragnanas hila divigenta dell'aggaziazione.	
almeno un responsabile dirigente dell'associazione;	
c) impegno a rilasciare ai propri soci, atleti, ecc. un'apposita tessera di	
riconoscimento da esibire su richiesta del personale comunale addetto;	
d) acquisto del materiale necessario allo svolgimento dell'attività sportiva,	
compreso la sostituzione di elementi di attrezzature sportive fisse e mobili;	
e) effettuare la manutenzione ordinaria dell'intero immobile dipendente dall'uso,	
come definita dagli artt. 1576 e1609 del codice civile, dal DM 2 marzo 2018 e dal DPR	
380/2001. Sono comprese nel concetto di manutenzione ordinaria tutte le attività	
necessarie al mantenimento in efficienza dell'impianto, quali, a titolo esemplificativo e	
non esaustivo:	
1.1. effettuare la manutenzione ordinaria di finiture ed elementi edilizi nonché delle	
attrezzature sportive fisse e mobili;	
1.2. pulizia di locali e dei resede;	
1.3. taglio dell'erba, compreso le aree verdi presenti all'interno del perimetro	
concesso, e taglio di rami ammalorati di alberi e potatura siepi con smaltimento dei	
rifiuti;	
1.4. riparazione guasti e rotture causati da qualunque motivo;	
1.5. spurgo delle condutture delle acque piovane, dei servizi igienici e dei locali	
spogliato, che occorrono al deflusso e al drenaggio delle acque nonché allo spurgo di	
1.6. pulizia delle fosse biologiche e pozzetti degrassatori;	
1.7. acquisto del materiale necessario allo svolgimento dell'attività sportiva;	
1.8. tinteggiatura periodica delle pareti e dei manufatti metallici;	
1.9. sostituzione di porzioni di pavimenti, rivestimenti e controsoffitti;	
1.10. sostituzione di elementi di attrezzature sportive fisse e mobili;	
5	

1.11. interventi sui serramenti interni ed esterni;	
1.12. riparazione e sostituzione dei vetri e di altre parti accessorie;	
1.13. riparazione e sostituzione di sedute;	
1.14. riparazione e sostituzione dei manti in erba sintetica (se presenti);	
1.15. riparazione e sostituzione di apparecchi idro-sanitari e relative rubinetterie;	
1.16. riparazione di componenti elettrici e meccanici in avaria sia esterni che interni	
che non prevedano la necessità di modifiche alla certificazione degli impianti elettrici	
e idrotermosanitari;	
1.17. approvvigionamento dei materiali di rapido consumo e simili, dei prodotti e	
delle attrezzature necessarie per le pulizie e per il mantenimento e funzionamento	
ordinario dell'impianto;	
1.18. verifica periodica di corretto funzionamento degli estintori, dei presidi	
antincendio e delle uscite di sicurezza;	
1.19. altro (specifico per singolo impianto)	
a) sostenere i costi relativi alla custodia e sorveglianza dell'impianto, alla tassa	
sui rifiuti, tutte le utenze relative a spese telefoniche, consumo idrico, energia elettrica,	
riscaldamento e acqua calda, nonché eventuali ulteriori tasse e tariffe se e in quanto	
dovute;	
Il concessionario si assume i seguenti impegni in relazione agli impianti di cui al	
presente atto:	
assicurare il finanziamento di tutti gli oneri relativi alla gestione dei servizi	
oggetto della concessione, alla progettazione (ivi comprese le spese di direzione	
lavori, responsabile per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di	
collaudo) e all'esecuzione dei lavori, ivi comprese la manutenzione ordinaria e	
straordinaria dell'impianto sportivo nel suo complesso;	
6	

2) acquisire le preventive autorizzazioni e/o concessioni amministrative,	
permessi e certificazioni previste dalla legge, siano esse comunali, regionali, statali o	
stabilite con leggi speciali per la realizzazione degli interventi e per la successiva	
gestione degli stessi; pertanto la concessione in gestione dell'impianto non sostituisce	
in nessun modo ed a nessun fine le procedure definite dalle normative vigenti per	
l'attuazione degli interventi;	
3) realizzare gli interventi di riqualificazione a regola d'arte in conformità al	
progetto tecnico approvato dalla GC con la delibera n ed in modo conforme alla	
normativa regionale e nazionale di settore che dovranno essere e risultare comunque	
idonei a soddisfare gli standard di qualità del servizio;	
4) nominare il Direttore dei lavori con contestuale comunicazione al Comune,	
oltre al pagamento della relativa prestazione professionale e pagare le operazioni di	
collaudo;	
5) osservare tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti che disciplinano	
la realizzazione degli interventi previsti nella presente convenzione, sia nella fase di	
progettazione che in quella di esecuzione e gestione con riguardo al coordinamento	
per la sicurezza;	
6) consegnare al Comune la documentazione per l'inizio delle opere e, ad	
ultimazione delle stesse, tutte le certificazioni delle strutture e degli impianti ove dovute	
in relazione agli specifici interventi programmati, i collaudi, il Certificato di Regolare	
esecuzione delle opere o agibilità; a richiedere al Comando dei Vigili del Fuoco il	
certificato di prevenzione incendi e ad effettuare le variazioni e accampionamenti	
catastali, ove necessario e ogni altra certificazione richiesta dall'ordinamento in	
relazione alla natura degli interventi realizzati;	
7) realizzare i lavori di riqualificazione nel rispetto del cronoprogramma	
7	

presentato, approvato dalla Giunta comunale con atto n comunicando al Comune	
di Arezzo eventuali slittamenti che si rendessero necessari in ragione di cause non	
dipendenti dal concessionario;	
8) nominare, per i compiti di redazione e mantenimento della sicurezza ai sensi	
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., relativamente all'attività sportiva svolta, il "Responsabile	
della Sicurezza dell'impianto" il "Responsabile delle Emergenze" e il "Responsabile	
del Pronto Soccorso" i cui attestati di formazione vengono consegnati in copia	
all'Amministrazione Comunale con obbligo di aggiornamento, oltre a redigere il Piano	
di Gestione delle Emergenze e Primo Soccorso della struttura sportiva anch'esso	
consegnato in copia all'Amministrazione Comunale;	
9) compilare il Registro dei Controlli Periodici (secondo il modello predisposto dal	
Comune) relativo a: verifica degli estintori e dei presidi antincendio, controllo dei	
sistemi e uscite di sicurezza, manutenzione della centrale termica, idrica, elettrica e	
dei gruppi elettrogeni e tutti i servizi necessari al mantenimento della sicurezza in	
genere secondo quanto previsto dalle normative vigenti;	
10) curare gli adempimenti previsti dall'art. 5 del decreto del 24/04/2013,	
pubblicato sulla G.U. n. 169/2013 relativo all'obbligatorietà dei defibrillatori in ambito	
sportivo e successive "Linee Guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori	
semiautomatici e automatici e di eventuali altri dispositivi salvavita" di cui al Decreto	
Ministero della Salute del 7 aprile 2023 ed in particolare: dotare da subito l'impianto	
del defibrillatore semiautomatico in luogo accessibile e idoneo; effettuare la	
formazione e l'aggiornamento del proprio personale operante nell'impianto; curare la	
manutenzione del suddetto dispositivo salvavita, affinché lo stesso rimanga	
costantemente operativo; curare la segnaletica relativa alla presenza del dispositivo;	
verificare il corretto funzionamento del DAE prima dell'inizio dell'attività sportiva	
8	

individuando un referente nominato dalla società, che registi le eventuali anomalie su	
un apposito registro da conservare nei pressi del dispositivo DAE; condividere il	
defibrillatore con le società sportive che utilizzano l'impianto temporaneamente;	
comunicare la presenza del DAE a sistema di emergenza territoriale locale 118 tramite	
compilazione di apposita modulistica informatica;	
11) impegnarsi ad acquisire/rinnovare l'omologazione federale dell'impianto, a	
propria cura e spese;	
12) rispettare eventuali servitù costituite da impianti di illuminazione pubblica, rete	
elettrica e telefonica, rete acquedotto, rete fognaria o altri eventuali sottoservizi	
presenti all'interno degli impianti, garantendo altresì l'accesso ai rispettivi gestori per	
gli eventuali interventi di manutenzione;	
13) impegnarsi a mantenere attiva la casella PEC (Posta Elettronica Certificata)	
intestata al concessionario per tutta la durata della concessione.	
ART 6 – Utilizzo dell'impianto da parte di terzi	
Il concessionario dovrà garantire l'uso dell'impianto sportivo comunale a tutti i soggetti	
Il concessionario dovrà garantire l'uso dell'impianto sportivo comunale a tutti i soggetti previsti dall'art. 5 comma 1 del Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti	
previsti dall'art. 5 comma 1 del Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti	
previsti dall'art. 5 comma 1 del Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali, si impegna a comunicare annualmente al comune, entro il mese di	
previsti dall'art. 5 comma 1 del Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali, si impegna a comunicare annualmente al comune, entro il mese di settembre, il programma di assegnazioni dell'impianto. In via residuale, l'impianto	
previsti dall'art. 5 comma 1 del Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali, si impegna a comunicare annualmente al comune, entro il mese di settembre, il programma di assegnazioni dell'impianto. In via residuale, l'impianto sportivo potrà essere concesso in uso anche a soggetti privati per attività di pubblico	
previsti dall'art. 5 comma 1 del Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali, si impegna a comunicare annualmente al comune, entro il mese di settembre, il programma di assegnazioni dell'impianto. In via residuale, l'impianto sportivo potrà essere concesso in uso anche a soggetti privati per attività di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Regolamento sopra citato. Si rinvia a quanto	
previsti dall'art. 5 comma 1 del Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali, si impegna a comunicare annualmente al comune, entro il mese di settembre, il programma di assegnazioni dell'impianto. In via residuale, l'impianto sportivo potrà essere concesso in uso anche a soggetti privati per attività di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Regolamento sopra citato. Si rinvia a quanto previsto dall'art. 6 comma 11 del Regolamento in relazione alla concessione in uso	
previsti dall'art. 5 comma 1 del Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali, si impegna a comunicare annualmente al comune, entro il mese di settembre, il programma di assegnazioni dell'impianto. In via residuale, l'impianto sportivo potrà essere concesso in uso anche a soggetti privati per attività di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Regolamento sopra citato. Si rinvia a quanto previsto dall'art. 6 comma 11 del Regolamento in relazione alla concessione in uso temporaneo dell'impianto sportivo per manifestazioni extra sportive, previo nulla osta del Comune. Il concessionario è autorizzato ad incassare i proventi derivanti dalla riscossione delle tariffe di utilizzo dell'impianto, sulla base degli importi che vengono	
previsti dall'art. 5 comma 1 del Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali, si impegna a comunicare annualmente al comune, entro il mese di settembre, il programma di assegnazioni dell'impianto. In via residuale, l'impianto sportivo potrà essere concesso in uso anche a soggetti privati per attività di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Regolamento sopra citato. Si rinvia a quanto previsto dall'art. 6 comma 11 del Regolamento in relazione alla concessione in uso temporaneo dell'impianto sportivo per manifestazioni extra sportive, previo nulla osta del Comune. Il concessionario è autorizzato ad incassare i proventi derivanti dalla	

Il concessionario:	
assume ogni responsabilità per danni propri o a terzi durante lo svolgimento	
derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per	
qualsiasi azione o intervento effettuato, che sia causa di danno alla funzionalità	
dell'impianto o alle attrezzature eventualmente presenti nell'impianto;	
• si obbliga ad osservare, e a fare osservare, la maggiore diligenza nella	
utilizzazione degli spazi sportivi e dei servizi ecc., in modo da evitare qualsiasi danno	
all'impianto, alle attrezzature ed a terzi;	
deve segnalare eventuali danni arrecati alla struttura al fine di determinare	
-	
che possa essere ravvisato come fonte di possibile rischio, sia per le cose che per le	
persone;	
• si impegna ad utilizzare l'impianto in modo diretto ed esclusivamente per le	
finalità per le quali è stata accordata la concessione.	
Il gestore inoltre non deve introdurre nell'impianto sportivo attrezzature e quanto altro	
non strettamente attinente alle finalità di utilizzo dell'impianto stesso; assume a suo	
carico ogni responsabilità inerente alla precisa osservanza di tutte le leggi, regolamenti	
obbligandosi espressamente ad adeguarsi a tutte le nuove norme e disposizioni di	
legge che fossero emanate durante il corso della stessa gestione.	
Si precisa che, allo scadere della concessione, il CONCESSIONARIO nulla potrà	
pretendere dal Comune di Arezzo per i lavori realizzati e/o per le strutture fisse e stabili	
eventualmente installate nell'impianto, e che tali opere resteranno comunque di	
11	
	 assume ogni responsabilità per danni propri o a terzi durante lo svolgimento delle attività all'interno dell'impianto sportivo in gestione; assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato, che sia causa di danno alla funzionalità dell'impianto o alle attrezzature eventualmente presenti nell'impianto; si obbliga ad osservare, e a fare osservare, la maggiore diligenza nella utilizzazione degli spazi sportivi e dei servizi ecc., in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, alle attrezzature eventuali danni arrecati alla struttura al fine di determinare eventuali responsabilità, nonché qualsiasi situazione, impedimento o inconveniente che possa essere ravvisato come fonte di possibile rischio, sia per le cose che per le persone; si impegna ad utilizzare l'impianto in modo diretto ed esclusivamente per le finalità per le quali è stata accordata la concessione. Il gestore inoltre non deve introdurre nell'impianto sportivo attrezzature e quanto altro non strettamente attinente alle finalità di utilizzo dell'impianto stesso; assume a suo carico ogni responsabilità inerente alla precisa osservanza di tutte le leggi, regolamenti e prescrizioni aventi comunque attinenza con lo svolgimento della gestione, obbligandosi espressamente ad adeguarsi a tutte le nuove norme e disposizioni di legge che fossero emanate durante il corso della stessa gestione. Si precisa che, allo scadere della concessione, il CONCESSIONARIO nulla potrà pretendere dal Comune di Arezzo per i lavori realizzati e/o per le strutture fisse e stabili eventualmente installate nell'impianto, e che tali opere resteranno comunque di

proprietà dell'Amministrazione Comunale. Resta salva in ogni caso la facoltà, da parte	
del Comune, di richiedere la rimessa in pristino dello stato degli immobili.	
Il CONCESSIONARIO dovrà gestire le strutture e gli impianti con personale qualificato	
in osservanza, in particolare per gli impianti elettrici e d'illuminazione, delle norme CEI	
64 8/7/52, del DM 37/08.	
II CONCESSIONARIO si assume l'onere di garantire l'applicazione del D.Lgs. 81/2008	
e s.m.i. sia per tutta la durata della convenzione nella fase di esecuzione dei lavori che	
di gestione, nonché si impegna ad osservare le norme e le prescrizioni dei contratti	
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione,	
assistenza dei propri lavoratori dipendenti.	
ART. 9 – Assicurazione e Garanzia	
A corredo della presente convenzione il CONCESSIONARIO ha presentato la copia	
della polizza assicurativa seguente:	
1. polizza RCT/RCO n°, emessa in data dalla compagnia e successiva	
Appendice di premio con validità fino al per copertura di responsabilità civile verso	
terzi con il seguente massimale: a sinistro.	
La Società si impegna a trasmettere la quietanza di pagamento delle rate successive	
del premio assicurativo per tutto il periodo corrispondente alla durata del presente	
rapporto convenzionale. Il concessionario dovrà fornire all'Ente, ad ogni rinnovo, una	
copia quietanzata dei documenti (atti di quietanza/appendici contrattuali) comprovanti	
i successivi rinnovi annuali sino alla definitiva scadenza della concessione; la stipula	
della predetta polizza viene richiesta esclusivamente per una maggiore tutela dell'Ente	
concedente e degli utenti del servizio, pertanto l'eventuale inoperatività totale o	
parziale delle coperture non esonererà in alcun modo il concessionario dalle	
responsabilità, ad esso imputabili ai sensi di legge, sollevando l'ente concedente da	
12	
12	

ogni responsabilità.	
A garanzia degli impegni assunti con il presente atto, la Società Sportiva si	
impegna alla costituzione di una garanzia definitiva tramite polizza fideiussoria entro	
120 giorni dalla stipula della presente convenzione con la quale il/la medesimo/a si	
costituisce fideiussore a favore dell'Amministrazione nel proprio interesse, pari al 20%	
dell'importo dei lavori di ammodernamento approvati dalla Giunta Comunale con la	
Delibera n per ogni Stato di Avanzamento Lavori. La fideiussione potrà essere	
svincolata dall'amministrazione secondo gli Stati di Avanzamento Lavori, previa	
verifica delle certificazioni e delle fatture quietanzate di pagamento degli interventi.	
ART. 10 – Canone annuo – gestione gratuita	
A fronte dell'impegno di realizzazione degli interventi illustrati nel progetto di	
riqualificazione, nei tempi e nei modi previsti nello stesso, il Comune di Arezzo esenta	
il CONCESSIONARIO dal pagamento del canone di concessione per tutta la durata	
della Concessione.	
ART. 11 – Proventi ed equilibrio economico finanziario	
Il Piano economico finanziario, asseverato da iscritta al n dell'Ordine dei Dottori	
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Arezzo e al n dell'albo dei Revisori	
Contabili, contiene l'indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che	
determinano l'equilibrio economico-finanziario degli interventi di ammodernamento e	
della connessa gestione da parte del concessionario.	
La CONCESSIONARIA introita i proventi derivanti da:	
a) tariffe d'uso degli spazi dell'impianto sportivo, da applicarsi in misura non	
superiore a quanto approvato annualmente dalla Giunta comunale: in relazione a	
quanto previsto nel progetto presentato, la società sportiva si impegna a applicare	
tariffe agevolate per atleti appartenenti a nuclei disagiati.	
13	

In aderenza a quanto stabilito dalla Giunta comunale con la delibera n, il	
concessionario applicherà tariffe agevolate per l'attività sportiva dei minori under 16	
anni e garantirà l'accesso gratuito alle scuole del territorio comunale per attività	
sportiva per progetti o iniziative.	
b) vendita di titoli di accesso per manifestazioni sportive organizzate all'interno	
dell'impianto;	
c) incassi derivanti dalla gestione dell'eventuale attività di somministrazione di	
alimenti ebevande;	
d) quote associative;	
e) sponsorizzazioni autonomamente acquisite e/o pubblicità commerciali inerenti	
alle attività e iniziative realizzate all'interno dell'impianto, secondo le modalità	
amministrative e gli adempimenti tributari o fiscali previsti dalla legge e dai regolamenti	
comunali, con obbligo di mantenere salvaguardato il decoro, la decenza, la morale	
collettivamente condivisa e la corretta educazione etico-culturale e sportiva nei	
confronti dell'utenza e degli spettatori;	
f) contributi e liberalità per la gestione dell'impianto.	
ART. 12 - Spazi pubblicitari	
La gestione di qualsiasi forma di pubblicità visiva e fonica e l'installazione delle relative	
strutture ed impianti (tabelloni, striscioni, totem, stendardi, schermi, ecc.) degli impianti	
di cui al presente atto è di esclusiva competenza del Concessionario, sotto	
l'osservanza di tutte le prescrizioni regolamentari e leggi vigenti. Sono a carico del	
Concessionario le spese per la produzione dei sistemi pubblicitari. Resta inteso che il	
Concessionario e il soggetto terzo che pubblicizza la propria attività saranno tenuti al	
pagamento in solido di tutti i canoni relativi, se e in quanto dovuti al Comune. I contratti	
pubblicitari stipulati dal Concessionario non possono avere durata superiore a quella	
14	

della presente convenzione.	
ART 13 – Controlli periodici e controllo programmato della gestione	
Senza esonero alcuno da responsabilità della CONCESSIONARIA e senza che	
pertanto il Comune di Arezzo possa in nessun modo e in nessun caso esser ritenuto	
responsabile in modo aggiuntivo, sostitutivo o surrogatorio, il CONCEDENTE potrà	
verificare periodicamente, a mezzo di propri funzionari incaricati, lo stato d'uso	
dell'Impianto Sportivo e la conformità della gestione alle disposizioni convenzionali,	
legislative e regolamentari, con ogni più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei.	
Con cadenza annuale, la CONCESSIONARIA è tenuta a presentare al	
CONCEDENTE:	
a) entro il 30 Giugno di ogni anno: una dettagliata Relazione economico-	
gestionale relativa alle attività svolte, con allegato bilancio che riporti anche il dettaglio	
di tutti i proventi e delle spese sostenute riferiti all'anno solare precedente. In	
particolare la Relazione dovrà riportare l'indicazione di:	
- tipologie di utenza;	
- calendario delle attività programmate;	
- elenco dei campionati;	
- statuto dell'Associazione, se modificato rispetto a quello dell'anno precedente;	
- elenco dei soci e composizione dell'organo amministrativo in carica, nominativo/i del	
Responsabile della Gestione, Responsabile della Conduzione tecnica e eventuale	
Responsabile per la Sicurezza sul lavoro, se diversi da quelli dell'anno precedente e/o	
comunicati al momento della consegna dell'impianto;	
- numero complessivo degli eventuali dipendenti dell'Associazione e/o lavoratori	
impiegati nel servizio/fornitura.	
Il termine del 30 Giugno potrà essere derogato fino ai 30 gg. successivi la data	
15	

diapprovazione del Bilancio, a norma dello statuto della CONCESSIONARIA.	
b) entro il 30 novembre di ogni anno:	
- Documentazione attestante lo stato di avanzamento e/o fine lavori, secondo il	
Cronoprogramma degli stessi, degli interventi di riqualificazione oltre ad eventuali	
interventi di miglioria, realizzati a cura della CONCESSIONARIA e debitamente	
autorizzati dai competenti uffici comunali, nonché delle relative spese sostenute;	
- Verbali delle ispezioni periodiche e dei controlli relativi all'efficienza degli impianti con	
l'indicazione dei nominativi del personale/ditte che li hanno effettuati.	
ART. 14 – Decadenza, risoluzione, naturale scadenza e recesso anticipato della	
concessione	
Per patto espresso, tutti gli articoli e quanto in essi dettagliato in riferimento a tempi,	
modalità e qualità della gestione, hanno carattere essenziale ed inderogabile per il	
Concessionario dell'impianto sportivo.	
In caso di gravi e reiterati inadempimenti a quanto disposto nella presente	
convenzione, il concedente potrà dichiarare, previa diffida da parte dell'Ufficio Sport,	
la risoluzione per inadempimento della concessione in gestione con effetto immediato,	
restando impregiudicata la facoltà di richiesta di risarcimento danni. Nulla sarà invece	
riconosciuto al gestore inadempiente.	
Senza pregiudizio di ogni maggior ragione, azione o diritto che possa competere al	
Comune di Arezzo, anche a titolo di risarcimento danni, il Concedente medesimo potrà	
dichiarare la risoluzione per inadempimento del Concessionario dalla gestione degli	
impianti anche per una sola delle seguenti cause:	
1. applicazione di tariffe difformi da quelle approvate dal Comune di Arezzo,	
mancata applicazione delle riduzioni per i minori under 16 nonché per quanto previsto	
nel progetto presentato;	
16	

2. chiusura totale e/o parziale anche temporanea, oltre quanto previsto nel piano	
organizzativo annuale, fatto salvo la chiusura dell'impianto per manutenzione	
straordinaria;	
3. violazione del divieto di utilizzare anche parzialmente o temporaneamente, in	
tutto o in parte, le strutture per usi o finalità diverse da quelle di cui alla presente	
convenzione;	
4. violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria delle strutture nel	
loro complesso;	
5. mancata realizzazione degli interventi di ammodernamento e riqualificazione	
previsti dal progetto approvato dalla Giunta Comunale con atto n nel rispetto del	
cronoprogramma previsto;	
6. avvio dei lavori di ammodernamento e riqualificazione previsti dal progetto	
approvato dalla Giunta Comunale con atto nin assenza dei titoli legittimanti ovvero	
in difformità dagli stessi;	
7. riscontro di gravi vizi o ritardi nell'esecuzione dei predetti lavori rispetto al	
cronoprogramma degli interventi previsti; in particolare si considererà grave un ritardo	
eccedente 90 giorni rispetto alle tempistiche ivi previste;	
8. esecuzione di opere in modo difforme dalle prescrizioni progettuali;	
9. inadempimento delle obbligazioni e violazione delle prescrizioni stabilite in	
ordine alle condizioni di concessione meglio specificate al precedente Art. 5 "Oneri a	
carico del Concessionario" e alle modalità di utilizzo dell'impianto;	
10. inadeguata gestione consistente in reiterate ed accertate mancanze o	
negligenze circa le disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 8 della presente convenzione e in	
caso di grave pregiudizio dell'igiene dello stesso;	
11. mancata comunicazione di interventi sugli immobili o altri atti pattizi che	
 17	

alterino in modo sostanziale il Piano economico finanziario approvato dalla Giunta	
comunale con atto n;	
12. mancato rispetto della normativa in tema di sicurezza e igiene del lavoro,	
nonché all'applicazione del CCNL di categoria vigente e i contratti integrativi decentrati	
relativi in favore del proprio eventuale personale di cui al successivo art. 15;	
13. perdita dei requisiti come irrogazione di misure sanzionatorie e/o cautelari che	
inibiscono la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.	
14. la cessione della convenzione.	
15. la mancata stipula della polizza fideiussoria di cui all' Art. 9 del presente atto.	
In caso di risoluzione della presente convenzione per inadempimento del	
concessionario, nulla sarà dovuto a quest'ultimo da parte del Comune di Arezzo a	
nessun titolo.	
Il concessionario si obbliga a non realizzare ulteriori lavori o interventi diversi da quelli	
previsti nel progetto approvato dalla Giunta Comunale con atto n In caso di	
inadempienza, la concessione si risolverà di diritto.	
Costituisce causa di decadenza della concessione il fallimento del Concessionario o	
dei suoi aventi causa, ovvero eventi di oggettivo rilievo che comportino una notevole	
diminuzione della capacità finanziaria e/o patrimoniale del Concessionario.	
Ai sensi dell'art. 21 sexies della legge n. 241/90 e s.m.i., il Comune si riserva il diritto	
di recedere motivatamente in ogni momento dal rapporto di concessione con obbligo	
di preavviso di mesi sei. In tal caso l'Amministrazione Comunale riconoscerà un	
rimborso delle spese inerenti all'investimento economico già sostenute, relativo alla	
realizzazione/migliorie dell'impianto sostenute dal gestore decurtando, per ogni anno	
di gestione trascorso, il% dell'investimento complessivo, con esclusione in ogni caso	
dei costi relativi ad opere incompiute e non autonomamente fruibili, da verificarsi in	
18	

contraddittorio tra le parti. Nessun altro importo sarà dovuto al concessionario.	
Allo scadere del termine della concessione in gestione dell'impianto o, in caso di	
decadenza o recesso anticipato della stessa, l'impianto (comprensivo delle	
attrezzature/beni di proprietà comunale) dovrà essere riconsegnato in normale stato	
d'uso e libero da persone o cose che non siano di proprietà comunale entro il termine	
di sessanta giorni dalla scadenza o dalla revoca, risoluzione o dal recesso.	
All'atto della riconsegna verrà redatto un verbale di riconsegna e di consistenza in	
contraddittorio fra le Parti e dovranno essere consegnati al CONCEDENTE: a) una	
relazione tecnica sulle strutture e impianti che illustri le loro condizioni e descriva tutti	
gli interventi manutentivi ordinari e straordinari effettuati; b) i disegni esecutivi relativi	
ad ogni modifica a strutture e impianti; c) i manuali d'uso di ogni attrezzatura	
impiantistica, eventualmente installata o modificata, corredata di tutti i verbali di	
ispezione, conformità o certificati di collaudo previsti dall'ordinamento vigente e dalla	
presente Convenzione.	
Il contenuto del presente articolo ha valore di clausola risolutiva espressa ex art. 1456	
C.C. In caso di inadempienza del concessionario dall'obbligo di restituzione	
dell'impianto, il comune di Arezzo potrà procedere all'immissione in possesso dello	
stesso previo accesso alla presenza di due testimoni.	
ART. 15 – Personale dipendente	
Il Concessionario si impegna ad osservare le norme e le prescrizioni dei contratti	
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione,	
assistenza dei propri lavoratori dipendenti.	
ART 16 – Trattamento dei dati personali	
Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 sulla "protezione delle persone fisiche	
con riguardo al trattamento dei dati personali", il Comune di Arezzo informa il gestore	
19	

che i dati contenuti nella presente convenzione saranno trattati esclusivamente per lo	
svolgimento di funzioni ed attività istituzionali e per l'assolvimento degli obblighi	
previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, secondo le modalità previste.	
Resta altresì inteso che per tutte le attività di gestione del Concessionario che	
potranno comportare un trattamento dei dati personali degli utenti o fruitori o di soggetti	
terzi, il Concessionario sarà unico titolare di detto trattamento e che il Comune di	
Arezzo è e resterà del tutto estraneo a tali trattamenti di dati personali per i quali il	
Concessionario si obbliga al massimo rispetto delle normative nazionali (Codice	
Privacy d.lgs. 196/2003 e Provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei	
dati personali) e Reg. UE 679/2016.	
ART 17 – Osservanza di norme	
Il concessionario è tenuto al rispetto delle norme contenute nel vigente codice di	
comportamento dei dipendenti del Comune di Arezzo approvato con deliberazione GC	
n. 670 del 30/12/2013, in quanto applicabile ai sensi dell'art. 2 del codice stesso,	
consegnato in data odierna al legale rappresentante della società sportiva affidataria	
dell'impianto. Per tutto quanto non previsto nel presente atto si rimanda alla vigente	
normativa in materia. Per qualsiasi controversia concernente l'interpretazione e	
l'esecuzione della presente convenzione la competenza è del Foro di Arezzo.	
Per la realizzazione degli interventi di ammodernamento e riqualificazione, il	
concessionario applica i principi previsti dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	
ART 18 – Spese contrattuali e registrazione	
Le spese del presente contratto e sue consequenziali si intendono totalmente a carico	
del Concessionario. Le parti chiedono che il presente contratto per scrittura privata	
venga registrato a tassa pari al 2% dell'importo dei lavori da realizzare nell'impianto	
(pari a €) a cura e spese del concessionario medesimo. Il concessionario,	
20	

apponendo la propria firma sul presente atto, dichiara di accettarlo integralmente	
senza eccezione alcuna. Il presente atto redatto su supporto informatico non	
modificabile viene sottoscritto dalle parti mediante apposizione di valida firma digitale,	
e si compone di n° () facciate dattiloscritte per intero e di n° () righe della	
ventiduesima pagina, escluse le firme fino a qui.	
PER IL COMUNE DI AREZZO:	
PER IL CONCESSIONARIO:	
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, la parte prende	
attenta visione e dichiara di accettare espressamente i seguenti articoli: 5, 8 e 14.	
PER IL COMUNE DI AREZZO:	
PER IL CONCESSIONARIO:	
Esente bollo ai sensi dell'articolo 1 comma 646 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,	
che ha modificato l'art. 27 bis della tabella di cui all'allegato B annesso al DPR	
26/10/1972 n. 642	
Imposta di registro pari ad € assolta	